

AMIANTO, COSA FARE ?



La Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) con delibera di Giunta Regionale 8/1526 del 22.12.2005.

Che cos'è l'amianto e dove lo si trova ?

L'amianto è un minerale formato da fibre che hanno la forma di aghetti sottilissimi molto resistenti. La dimensione è quella della polvere, quindi quasi invisibile.

Le fibre di amianto presenti nell'aria, durante la respirazione degli esseri viventi, hanno la capacità di entrare nei condotti nasali con l'aria inspirata e di superare le protezioni naturali (peli, muco, ecc...) poste a difesa degli organi respiratori. Dopodiché si conficcano, come se fossero delle piccole lance, nei tessuti polmonari e vi restano per decenni, in quanto gli stessi non hanno la capacità di liberarsene. La fibra conficcata ha la caratteristica di irritare persistentemente le pareti polmonari.

L'amianto può essere presente in molteplici manufatti condominiali tra cui: il tetto, la caldaia e le tubazioni dell'impianto termico, il cavedio dell'ascensore, le cisterne, le condotte di allontanamento acque di pioggia, le canne fumarie e di esalazione, le coibentazioni termiche ed acustiche, ecc...

Cosa fare in presenza di amianto?

Prolungate esposizioni all'amianto possono provocare effetti dannosi sulla salute umana mentre non sempre la sua presenza in un edificio comporta un pericolo per la salute stessa.

Ecco perché è fondamentale accertarsi della sua eventuale presenza nell'edificio e dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto.

Essenzialmente per tutelare la salute dei lavoratori/cittadini che vivono a contatto con questo materiale, ma anche per adempiere ad alcune norme, i proprietari/amministratori di condominio/datori di lavoro, ecc ... devono attivarsi autonomamente per verificare se esiste amianto, sia in matrice compatta che friabile, in qualsiasi manufatto degli edifici di pertinenza.

Nelle ipotesi che tale materiale venga rinvenuto, questi soggetti devono:

1. Compilare i dati relativi alla presenza ed alla localizzazione dell'amianto mediante il modello NA/1 - Notifica Presenza di Amianto in Strutture o Luoghi - (previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale N° VIII/001526 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia di cui alla Legge Regionale 29.09.2003 n. 17" - PRAL). E' opportuno precisare che detto modello va compilato anche nel caso in cui il condominio abbia già deciso una imminente rimozione.
Il modulo NA/1 può essere scaricato dal sito del Comune www.comune.cilavegna.pv.it o ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. A) Nel caso di tetti in eternit **applicare l'"Indice di Degradamento (ID)"** previsto dal D.d.g. 18 novembre 2008 n° 13237 "Approvazione del Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n° 7/1439 del 4 ottobre 2000"

(pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n° 50 del 09.12.008, scaricabile dal sito www.sanita.regione.lombardia.it);

2. B) Per valutare invece il rischio amianto presente in altri manufatti del condominio esistono vari metodi a discrezione della Figura Responsabile descritta in seguito. Uno dei più utilizzati è il Versar adottato dall' E.P.A.

Dalla applicazione dell'algoritmo, oppure del metodo Versar o altri metodi scaturiscono almeno tre possibilità:

- L'amianto è in buone condizioni, non emette fibra pericolosa per gli abitanti e pertanto non è necessario rimuoverlo, ma occorre provvedere a quanto previsto al successivo punto;
 - L'amianto è in condizioni tali che risulta necessario, per tutelare gli abitanti dell'edificio, procedere ad incapsulamento, oppure è consentito non incapsulare a condizione che venga assunto impegno scritto alla rimozione entro 5 anni. In ogni caso è necessario provvedere a quanto previsto al successivo punto 3;
 - L'amianto è in condizioni tali da dover essere rimosso. Vuol dire che vi è una emissione di fibra contenente amianto che può essere respirata con gravi danni per gli occupanti dell'edificio. In tal caso bisogna provvedere rapidamente alla rimozione.
3. Applicare il D.M. 6 settembre 1994 art. 4 che prevede tra l'altro di:
 - ✓ Designare una Figura Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
 - ✓ Tenere una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali;
 - ✓ Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi, ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissioni dei materiali contenenti amianto;
 - ✓ Mettere in atto un programma di controllo e manutenzione;

La documentazione suddetta va sottoscritta da personale qualificato quale ad esempio Tecnico con patentino regionale per l'amianto, Responsabile di servizio prevenzione e protezione, Ingegnere civile, Architetto, Geometra, e consegnata ad ASL e Comune ove è situato l'edificio in questione.

E' opportuno infine ricordare che la Legge 27 marzo 1992 n. 257 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 2582,28 ad Euro 5164,57 per l'inosservanza degli obblighi di informazione alla ASL di competenza.

Presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è possibile presentare eventuali segnalazioni relative ad immobili /manufatti con presenza di amianto.

Il Servizio "Ambiente e Territorio", solo se nella segnalazione viene individuato con precisione l'immobile/manufatto, invierà al proprietario/amministratore l'apposita modulistica che poi trasmetterà all'ASL di competenza.